

Stampato il □ 11 a

REGOLAMENTO sulla TUTELA della RISERVATEZZA dei DATI PERSONALI

Legge 31-12-1996, n. 675

(Approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 28.1.2000, divenuta esecutiva in data 11.03.2000)

INDICE

- ART. 1 oggetto
- ART. 2 finalità
- ART. 3 definizioni di riferimento
- ART. 4 individuazione delle banche dati
- ART. 5 titolarità, responsabilità della banca dati
ed incarico del trattamento-dati
- ART. 6 trattamento dei dati
- ART. 7 informazione
- ART. 8 diritti dell'interessato
- ART. 9 rapporti con il Garante
- ART.10 controlli
- ART.11 disposizioni finali e transitorie

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

a) il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale in relazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della L. 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni,

b) le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di San Casciano V.P., delle disposizioni contenute nell'art. 22 della L. n. 675/96, così come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 11.05.1999, n. 135.

2. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali si intendono:

A) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;

B) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, intese, accordi di programma e mediante gli strumenti di programmazione negoziata prevista dalla legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile acquisite dall'Amministrazione, o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Errore. Il segnalibro non è definito.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 1.

2. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al comma 1 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

ART. 3

DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per la definizione di dati sensibili si fa riferimento all'art. 22 della L. n. 675/1999.

3. In assenza delle definizioni concernenti le tipologie di atti ed operazioni connesse allo svolgimento delle attività di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, la Giunta comunale definisce quali tipi di dati sensibili sono trattabili e definisce le operazioni eseguibili.

4. Ai contenuti delle deliberazioni di cui al comma 3 è data massima diffusione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI

1. Le banche dati di cui all'art. 1, comma 2, della L. 31.12.1996, n. 675, gestite dall'Amministrazione Comunale, sono individuate con provvedimento del Sindaco su proposta dei Responsabili dei servizi.

2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.

Errore. Il segnalibro non è definito.

3. I Responsabili dei servizi, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, comunicano alla struttura comunale preposta, come individuata in base al regolamento di organizzazione, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

ART. 5

TITOLARITÀ', RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DATI ED INCARICO DEL TRATTAMENTO-DATI

1. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.

2. I responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati individuate ai sensi dell'art. 4 sono individuati con le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell'Ente.

3. Possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.

4. I Responsabili delle banche dati:

a) individuano gli incaricati del trattamento dati - da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della L. 31.12.1996, n. 675 - ai quali viene assegnato, ove possibile, un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio ed al termine delle operazioni giornaliere;

b) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;

c) provvedono a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

d) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati;

e) sono responsabili dei procedimenti di rettifica dei dati;

f) impartiscono le disposizioni operative per l'attuazione delle misure minime di sicurezza concernenti la banca dati ed i procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi al fine di prevenire :

1) i rischi di distribuzione, perdita dei dati o danneggiamento della Banca dati o dei locali ove essa è collocata,

2) l'accesso non autorizzato,

3) modalità di trattamento dei dati non conforme a legge o al regolamento,

4) la cessione e/o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento;

g) curano la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintendono con il Centro Elaborazione Dati del Comune;

h) curano la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;

i) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.

4. Nell'ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, nel rispetto del regolamento del Comune di San Casciano in Val di Pesa sul diritto di accesso agli atti amministrativi.

3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile del trattamento dei dati del servizio di riferimento, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili.

4. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni ed ai dati stessi.

ART. 7

INFORMAZIONE

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I Responsabili dei servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 8

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

2. La Giunta comunale può determinare un contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

ART. 9

RAPPORTI CON IL GARANTE

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico contemplate nell'art. 6 e segg. del D.Lgs. n. 135/1999, nonché per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare appositi provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis della L. n. 675/1996, i Responsabili del trattamento dei dati:

a) verificano la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa;

b) individuano le attività di rilevante interesse pubblico non riconducibili a quelle contemplate nel D.Lgs. n. 135/1999 ;

c) informano l'apposita struttura individuata con le modalità previste dal regolamento di organizzazione affinché venga inoltrata apposita comunicazione al Garante.

ART. 10

CONTROLLI

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore contestualmente all'intervenuta esecutorietà della deliberazione adottata dal Consiglio comunale.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.